

Capitolato amministrativo

*Affidamento in concessione del servizio bar, a ridotto
impatto ambientale, del GRAN SASSO SCIENCE
INSTITUTE presso l'edificio di Viale Rendina 24-26-28,
L'Aquila.*

CIG: B2161B33F9

CUI: S01984560662202400006

R.U.P. Mario Picasso

ART. 1 – OGGETTO, DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

La presente procedura è finalizzata all'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 176 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio bar presso la sede di Viale Rendina nn. 24-26-28, L'Aquila, del GSSI, da destinarsi agli studenti, al personale docente e tecnico amministrativo dell'Ateneo e al personale afferente alla struttura. L'impresa potrà estendere il servizio a categorie di utenti diverse da quelle sopraindicate esclusivamente previa autorizzazione del GSSI.

Per quanto attiene alle specifiche della concessione, si fa pieno rimando al "Capitolato Tecnico".

La durata del contratto di concessione è di trentasei mesi a decorrere dalla consegna dei locali.

Il Concedente si riserva la facoltà di prorogare a propria discrezione il contratto, nei limiti previsti dalla normativa vigente e alle stesse condizioni indicate in offerta, per un periodo massimo di 2 anni.

Il periodo contrattuale complessivo, comprese tutte le eventuali proroghe, non potrà essere superiore a 5 anni.

Il Concedente comunicherà al concessionario, almeno 30 giorni prima della scadenza, la propria volontà di prorogare il contratto.

Il valore della concessione, calcolato sulla base dei potenziali ricavi del servizio, presunti e non garantiti, è pari a euro 109.500 annui (comprensivi degli oneri per la sicurezza) di cui € 20.000,00 annui per l'eventuale richiesta del servizio catering (art. 4.4 del Capitolato tecnico).

Dunque, tenuto conto della durata della concessione di 3 anni, l'importo risulta essere pari a € 328.500,00 oltre Iva (di cui € 60.000,00 per il servizio catering e € 450,00 per gli oneri per la sicurezza).

Tale stima è stata effettuata sulla base del numero presunto di fruitori del servizio, a partire dal numero di utenti effettivamente allocati nello stabile opportunamente moltiplicato per coefficienti riduttivi, come da Allegato D del Capitolato tecnico.

Il valore indicato rappresenta una stima e non si deve ritenere valore di ricavo in alcun modo garantito dal GSSI, in applicazione dell'art. 177, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, essendo il rischio operativo interamente in capo al concessionario.

Qualsiasi costo o investimento sostenuto dal concessionario per l'esecuzione dell'appalto dovrà essere considerato ammortizzato nella durata della concessione; nulla sarà dovuto al concessionario in caso di attivazione o meno della proroga prevista di cui al paragrafo 3.1 del presente Capitolato.

ART. 2 – MODALITA' E LUOGHI DELLA CONCESSIONE

Il servizio bar consiste nell'approvvigionamento e somministrazione al banco di alimenti e bevande, di cui al listino prezzi costituente l'Allegato C del Capitolato tecnico, nonché di ulteriori prodotti proposti dal concessionario, comunemente distribuiti negli esercizi aperti al pubblico, dei quali deve essere ben visibile il relativo prezzo.

L'operatore economico si impegna, inoltre, a effettuare un servizio di paninERIA e pasti.

L'esercizio del bar deve essere fornito di una vasta gamma di generi di consumo e in quantità adeguata e sufficiente a soddisfare le esigenze dell'utenza durante tutto l'orario di servizio.

I prodotti somministrati dovranno essere sempre di ottima qualità e prima scelta nonché di note marche. La qualità e la provenienza devono essere certe e documentabili a richiesta dell'Amministrazione. Il concessionario si obbliga al pieno rispetto di tutte le norme che disciplinano la vendita e consumo di alimenti e bevande nei pubblici esercizi.

Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, dal Capitolato tecnico, dai regolamenti, dalle normative e direttive vigenti in materia.

I locali oggetto della concessione situati in Viale Rendina 24-26-28 sono divisi in tre aree funzionali distinte:

- Area bar: unico ambiente bar/caffetteria, con area bancone e spazio per posizionare piccoli tavolini;
- Area cucina: spazio funzionale per installare piccole attrezzature di preparazione e riscaldamento dei pasti;
- Area ristorante: tavoli e sedie con eventuale servizio al tavolo se richiesto dall'Ateneo in occasione di particolari eventi;

oltre al Blocco servizi, spazio comunicante e attiguo che ospita servizi igienici ad uso NON esclusivo della ristorazione.

Presso i locali è presente una cucina dimensionata come da Allegato A al Capitolato tecnico.

L'Allegato A rappresenta lo stato attuale dei locali e le attrezzature già presenti per l'erogazione del servizio di ristorazione.

I locali saranno consegnati con gli arredi e le attrezzature di cui all'Allegato B.

In considerazione del fatto che alcune apparecchiature dei locali cucina risultano ormai ferme da tempo, nella concessione è compresa la verifica, l'eventuale riparazione e la successiva rimessa in funzione delle apparecchiature esistenti.

Tutti gli investimenti effettuati per l'allestimento dei locali saranno a cura del concessionario il quale, a conclusione del contratto, ne rimarrà proprietario e provvederà alla loro rimozione come indicato nel Capitolato tecnico.

Il concessionario potrà allestire i locali diversamente da quanto prospettato presentando al GSSI un progetto secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico.

Durante i periodi di attività didattica dell'Ateneo il locale dovrà essere aperto al pubblico dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 18:00.

L'Ateneo si riserva, inoltre, la facoltà, per non più di 10 giorni all'anno, di chiedere che il servizio venga sospeso, senza corresponsione di alcun indennizzo, in occasione di particolari eventi, manifestazioni o per necessità manutentive e logistiche.

L'eventuale chiusura temporanea della sede per ragioni indipendenti dal GSSI, determinata da forza maggiore o da gravi motivi di ordine pubblico, non potrà dare luogo alla corresponsione di alcun indennizzo da parte dell'Ente al gestore.

Durante l'orario del servizio il gestore è costituito custode dei locali e delle pertinenze, dei beni, mezzi ed attrezzature di cui alla presente concessione. Dopo l'orario di chiusura non è più consentito l'accesso ai locali.

Eventuali periodi di chiusura del bar (festività natalizie, periodo estivo) saranno preventivamente concordati con il GSSI e dallo stesso autorizzati.

ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo fisso e invariabile oggetto di concessione ammonta a euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) comprensivo del rimborso spese per le utenze (gas, elettricità, acqua) come da Allegato D del capitolato tecnico. Il canone non è oggetto di rilancio in sede di offerta economica.

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio per tutta la durata della concessione. Il corrispettivo per

l'erogazione dei generi da bar sarà versato direttamente dall'utenza, come specificato nel Capitolato tecnico.

Il canone annuale relativo alla concessione dovrà essere versato in un'unica rata annuale anticipata, avente importo pari a euro 4.500,00 (oltre IVA se dovuta) a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN IT26H0538703601000002512612 a seguito di emissione della fattura da parte del GSSI.

Il mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di revoca della concessione.

La consegna al concessionario dei locali, degli arredi e delle attrezzature per l'avvio del servizio avverrà con redazione di un verbale di consegna che, debitamente sottoscritto dalle parti, formerà parte integrante e sostanziale del contratto che si andrà a stipulare.

L'Amministrazione concede in uso all'appaltatore gli impianti, nonché le attrezzature e le apparecchiature fisse e mobili, asserviti alle aree concesse in comodato e necessari e funzionali al servizio.

Il GSSI si farà carico delle spese relative alla manutenzione straordinaria dei locali e alla manutenzione straordinaria e conduzione di tutti gli impianti posti a servizio dei locali adibiti a bar e mensa.

Gli oneri per la sicurezza relativi ai rischi d'interferenza sono stati quantificati, in base a quanto riportato nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, per la sede di Via Luigi Rendina 24-26-28, in euro 150,00 per ogni annualità del contratto, per un totale di euro 450,00 per il contratto triennale.

ART. 4 – STIPULA DEL CONTRATTO, ONERI E SPESE

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica secondo la normativa vigente.

Ogni onere e spesa conseguente, collegata o comunque connessa alla stipula contrattuale, inclusa l'imposta di bollo ove dovuta, è ad esclusivo carico dell'appaltatore che dovrà provvedere al pagamento con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso e in tal caso le relative spese saranno sostenute interamente dalla parte che ha interesse alla registrazione.

ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del contratto, il concessionario dovrà prestare a favore dell'Istituto una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993. In quest'ultimo caso il modulo di fideiussione dovrà contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 127, co. 3 del DPR 207/2010. La garanzia dovrà prevedere espressamente la condizione con la quale l'istituto bancario o assicurativo si obbliga a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione, immediatamente ed incondizionatamente, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. Dal documento, inoltre, si dovranno evincere i poteri di firma dell'Assicuratore, l'avvenuto pagamento del premio, nonché la validità fino alla completa esecuzione dell'impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa. La garanzia coprirà tutti gli obblighi specifici assunti dal concessionario, compresi quelli accessori e futuri e dovrà avere validità almeno 60 giorni oltre la scadenza del contratto.

La costituzione della garanzia è condizione per la stipula del contratto, in mancanza della quale si determinerà la decadenza dell'affidamento.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario solleva il GSSI da qualunque responsabilità civile, diretta ed indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori o derivanti dalla somministrazione di prodotti che risultino in qualunque modo dannosi alla salute dei consumatori.

A copertura delle predette responsabilità il Concessionario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa con Compagnia di primaria importanza per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti od ordinati da dipendenti del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio.

In tale polizza il GSSI dovrà risultare espressamente inclusa nel novero dei terzi.

Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare anche i casi di intossicazione di cibi e bevande e comprendere eventi connessi a malori di ogni tipo (a titolo puramente esemplificativo: vertigini, stati di incoscienza che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio).

La polizza dovrà espressamente prevedere la tutela per eventuali danni o alterazioni arrecati agli impianti, ai locali ed in generale al patrimonio immobiliare del GSSI, siano essi aree di proprietà o nella disponibilità, compresi eventi quali incendi o allagamenti.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto (nonché durante eventuali periodi di giacenza dei distributori) è condizione essenziale per il GSSI e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di che trattasi, il Contratto si risolverà di diritto.

La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali:

- reintegro automatico dell'intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato;
- rinuncia della Compagnia assicurativa al diritto di recesso per sinistro.

In ogni caso si conviene e si precisa che il Concessionario sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero non essere coperte dalla polizza.

Il GSSI è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

Parimenti il GSSI declina ogni responsabilità per eventuali furti, danni e guasti arrecati da terzi e a terzi, incendi, manomissioni dei beni forniti per l'esecuzione del servizio.

Il GSSI non potrà in alcun modo essere considerato depositario di mobili, macchine, attrezzi, suppellettili, provviste e materiali in genere che in qualsiasi momento si trovino negli spazi o nei locali messi a disposizione del Concessionario, per cui solo a quest'ultimo spetterà la loro custodia e conservazione, restando così l'Università sollevata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi ed altre cause.

ART. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Operatore economico affidatario non potrà cedere in nessun caso il contratto, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore economico al divieto riportato nel precedente periodo l'Istituto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 8 – PENALI

Qualora il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato, nel Capitolato tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara, per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore, il GSSI si riserva di applicare, con contestazione scritta, le penali di seguito

specificate:

1. per mancato rispetto delle grammature previste, verificato su 5 pesate della stessa preparazione o sulla quantità consegnata per i pasti, € 250,00;
2. per derrate non conformi alle disposizioni previste nel Capitolato tecnico, € 250,00;
3. per ogni carenza riscontrata di posateria, tovagliette e tovaglioli, vassoi, bicchieri € 100,00;
4. per ogni contestazione rispetto a malori o malesseri dovuti a tossinfezioni di origine alimentare verificatasi, € 1.000,00;
5. per ogni contestazione relativa al rispetto delle norme sanitarie e di igiene, € 250,00;
6. per accertate assenze del personale dichiarato presente al servizio, € 250,00;
7. per accessi agli ambienti di preparazione, in orari di preparazione e/o al di fuori degli stessi, di terzi non dipendenti dell'aggiudicatario o non espressamente incaricati di ispezioni dalla Stazione appaltante, €250,00;
8. per corpi estranei (senza alcun carattere di tossicità o inquinamento) rinvenuti nelle preparazioni, € 250,00;
9. per ogni certificato di verifica microbiologica non conforme rispetto a quanto previsto dalle Specifiche igieniche degli alimenti nel caso in cui siano riscontrati microrganismi non patogeni, € 250,00;
10. per ogni prodotto scaduto o che abbia superato il termine indicato "da consumarsi preferibilmente entro il" rinvenuto in magazzino e nei frigoriferi, € 500,00;
11. per ogni derrata rinvenuta che risulti essere sofisticata, contraffatta, o risulti essere un surrogato o contenga additivi non ammessi, € 800,00;
12. per ogni derrata rinvenuta che contenga OGM in quantità tale da escludere la derrata dalla classificazione "Alimento privo di OGM", € 800,00;
13. per la mancata manutenzione/funzionalità delle attrezzature, con conseguenze sull'offerta proposta o sulla qualità della stessa e/o sulla qualità, € 250,00 per ogni contestazione, salvo la dimostrata immediata operazione di riparazione/sostituzione;
14. per la mancata ed insufficiente manutenzione dei beni consegnati (arredi e vani) dopo espressa e reiterata formale segnalazione da parte del DEC e/o dell'ufficio competente al controllo, € 250,00;
15. per ogni giorno di interruzione anche parziale del servizio bar non preventivamente comunicata all'Amministrazione e non imputabile a cause di forza maggiore, € 500,00;
16. per ogni ulteriore irregolarità rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, non ricompresa nelle casistiche sopra elencate, € 250,00.

Dal secondo giorno di mancata esecuzione non adeguatamente motivata, si considererà abbandono di servizio con possibilità di recesso del contratto da parte della Stazione appaltante, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto derivante dalla presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

ART. 10 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il GSSI potrà procedere in pieno diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, alla risoluzione immediata del contratto, con incameramento del deposito cauzionale, nei seguenti casi:

- a) cessione dell'azienda o di ramo d'azienda in mancanza di comunicazione all'Ente o dei requisiti oggettivi e/o soggettivi in capo al cessionario, di cessazione di attività oppure nel caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
- b) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e mancata reintegrazione del deposito cauzionale ove questa sia stata parzialmente o totalmente escussa;
- c) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- d) mancato adempimento agli obblighi di legge in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori da parte del Concessionario;
- e) i casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;
- f) violazione obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e seg. Della L. 136/2010;
- g) accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore economico, richiesti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio, nonché per la stipula del contratto. In tal caso l'Ente effettuerà il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- h) violazione degli obblighi di riservatezza;
- i) violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento del GSSI;
- j) l'Ente accerti la violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001¹ (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015 e Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione").

In tutti i casi summenzionati l'Ente ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del Fornitore, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Ente stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione di diritto, il Concessionario dovrà sgombrare a propria cura e spese i locali entro il termine assegnato così come previsto dall'Art. 18 del Capitolato tecnico.

Il Concessionario potrà, dal canto suo, rinunciare alla concessione per giustificato motivo, dandone comunicazione al GSSI tramite PEC con preavviso non inferiore a tre mesi.

ART. 11 – REFERENTE UNICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà nominare, prima della stipula del contratto, la persona designata quale responsabile unico del servizio nei confronti del GSSI, cd "Referente Unico", fornendo l'indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici (cellulare), nonché il nominativo ed il telefono di un sostituto per i casi di impedimento o assenza, anche per ferie, del Referente designato. Il Referente Unico e il suo sostituto devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- adeguata preparazione e formazione professionale in relazione alle competenze necessarie per l'esecuzione del servizio;
- reperibilità tutti i giorni lavorativi almeno dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

¹ la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 comporta:
 - la nullità del contratto concluso o dell'incarico conferito;
 - l'esclusione dalle procedure di affidamento;
 - il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per tre anni;
 - l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

Il GSSI si rivolgerà direttamente al Referente Unico per ogni problema, reclamo o disagio che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente Unico e si intenderanno come validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di legge, al Concessionario.

Il Referente Unico provvede altresì a evadere le richieste di rimborsi per mancata erogazione dei prodotti e del resto nelle modalità di pagamento per contanti. Sono garantiti i rimborsi richiesti, se dovuti, con le modalità indicate dall'utente tramite il recapito telefonico del concessionario, entro 15 giorni lavorativi dalla chiamata.

Il GSSI si riserva di chiedere la sostituzione del Referente Unico o del suo sostituto senza che il Concessionario possa sollevare obiezioni, in caso di rilevata non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali forniti dall'operatore economico Concessionario verranno trattati unicamente per le sole finalità relative allo svolgimento del contratto di cui al presente capitolato, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016. I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell'informativa per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contratto, ex art. 13, Reg. UE 679/2016.

Allo stesso modo l'aggiudicatario si impegna ad un trattamento dei dati nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, esclusivamente per le finalità connesse con l'esecuzione e la gestione dei servizi connessi.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Il Foro dell'Aquila è competente per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto.